

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2609

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e la Jugoslavia effettuato a Belgrado il 25 aprile 1964 in relazione all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra e sulle facilitazioni doganali per le merci comprese nelle liste « C » e « D »

Presentato alla Presidenza il 25 settembre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla fine del secondo conflitto mondiale il Governo militare alleato di stanza nella zona del Territorio di Trieste, dispose con propria ordinanza che le merci che normalmente formavano oggetto di scambi locali fra le regioni limitrofe della Jugoslavia e dell'Italia ed il Territorio Libero di Trieste fossero esenti dai diritti di confine, a condizione che si trattasse di generi o merci, coltivati, prodotti o fabbricati nei rispettivi territori. Con tale provvedimento si intese assicurare a Trieste il normale rifornimento di merci nel suo retroterra, perduto a seguito degli eventi bellici.

Successivamente, con il ritorno di Trieste e di parte del suo territorio all'amministrazione italiana, il nostro Paese stipulò con la Jugoslavia vari accordi. Fra questi, in considerazione delle conseguenze di carattere politico che sarebbero derivate dall'abolizione

di facilitazioni già in atto, si procedette in data 31 marzo 1955 ad uno scambio di note col quale l'Italia, in via autonoma, si impegnò a mantenere le franchigie dai diritti doganali in atto di cui godevano al momento dell'importazione nella zona di Trieste, alcune merci originarie e provenienti dalla zona di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia. Il contingente di merci in esenzione fu stabilito in 570 milioni di lire, in misura notevolmente ridotta rispetto a quella richiesta dal Commissariato del Governo di Trieste, e pertanto non corrispondente alle reali esigenze di quel territorio.

In considerazione di dette esigenze, oggi ancora più accresciute, con lo Scambio di note del 25 aprile 1964 si è stabilito di portare l'ammontare del contingente di merci in esenzione, da lire 570 milioni a lire 1.045 milioni.

Detto Scambio di note, inoltre, a seguito dell'introduzione di dazi nel sistema doganale jugoslavo con la riforma della legislazione iniziata nel 1959, assicura, in reciprocità, la concessione da parte jugoslava della

franchigia doganale di contingenti, per uguale ammontare, di prodotti italiani importati nella zona di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È approvato lo Scambio di note, effettuato a Belgrado il 25 aprile 1964 tra l'Italia e la Jugoslavia in relazione all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra, e sulle facilitazioni doganali per le merci comprese nelle liste *C* e *D* annesse allo Scambio di note medesimo.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dal punto 6 delle note.

PRESDNIK JUGOSLOVENSKE DELEGACIJE
PRESDNIKU ITALIJANSKE DELEGACIJE

Beograd, 25. aprila 1964.

Gospodine Predsedniče,

Pozivajući se na Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Italijanske Republike o lokalnoj razmeni između pograničnih zona Trsta, s jedne strane, i Buja, Kopra, Sežane i Nove Gorice, s druge strane, od 31. marta 1955. godine, kao i na razmenu nota predsednika delegacija od istog datuma koji se odnose na carinske olakšice za robu navedenu u listama « C » i « D », naše dve delegacije su se saglasile o sledećem:

1. Italijanska vlada će na uvoz proizvoda do količina ili vrednosti označenih u priloženoj listi « C » primenjivati carinske olakšice koje je primenjivala na odgovarajuću listu koja čini deo navedenog sporazuma, a koja se zamenjuje ovom listom.

2. Jugoslovenska vlada će sa svoje strane primenjivati iste olakšice na uvoz proizvoda do količina ili vrednosti označenih u priloženoj listi « D », koja zamenjuje listu « D » koja čini deo navedenog sporazuma.

U slučaju da u Jugoslaviji dodje do uvođenja carine na agrume, pirinač i maslinovo ulje, za koje je italijanska strana pokazala poseban interes, omogućiće se uvoz ovih proizvoda do iznosa od 50 miliona lira za svaki proizvod, pri čemu će dve strane sporazumno izvršiti potrebna prilagodjavanja u listi « D » u cilju da se održi ravnoteža sa listom « C ».

3. Carinske olakšice pod 1. i 2. odnose se samo na robu koja je namenjena potrošnji u zoni Trsta, s jedne strane, i Buja, Kopra, Sežane i Nove Gorice, s druge strane.

4. Nadležni organi dveju zemalja, u okviru njihovih režima uvoza i izvoza će bitno olakšati trgovinsku razmenu između pograničnih zona Trsta s jedne strane, i Buja, Kopra, Sežane i Nove Gorice, s druge strane, naročito u pogledu razmene proizvoda u listama « C » i « D », kao i « A » i « B », koje čine deo Sporazuma između Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 31. marta 1964. god. i naredni Protokol.

5. Nadležni organi dveju zemalja će omogućiti da raspoloživa valuta na lokalnom kompenzacionom računu bude u celini upotrebljena za nabavke učinjene od preduzeća i lokalnih organa.

6. Ovaj Sporazum stupiće na snagu kada dve vlade razmenom nota obaveste jedna drugu da je on odobren od strane odnosnih nadležnih organa. U isto vreme će prestati primena olakšica ugovorena razmenom nota od 31. marta 1955. godine.

Molim vas da mi potvrdite saglasnost Vaše Vlade sa prednjim.

Izvolite primiti, gospodine Predsedniče, uverenje mog visokog poštovanja.

FAUST LJUBA

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 25 aprile 1964

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera da Lei inviata in data odierna, del seguente tenore:

« Riferendomi all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra, come pure allo Scambio di Note, tra i Presidenti delle Delegazioni, della stessa data, relative alle facilitazioni doganali per le merci figuranti nelle Liste « C » e « D », le nostre due Delegazioni hanno convenuto quanto segue:

1°) Il Governo italiano applicherà alle importazioni di prodotti, fino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati nella Lista annessa « C », le facilitazioni doganali che esso ha applicato alla Lista corrispondente facente parte dell'Accordo sopra menzionato che è sostituito dalla lista sopracitata;

2°) Il Governo jugoslavo applicherà, da parte sua, le stesse facilitazioni alle importazioni di prodotti fino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati nella Lista « D » che sostituisce la Lista « D » facente parte dell'Accordo sopra menzionato.

Nel caso in cui fossero introdotti in Jugoslavia dazi doganali sugli agrumi, il riso e l'olio d'oliva, ai quali la parte italiana attribuisce un interesse del tutto particolare, l'importazione di tali prodotti sarà autorizzata fino alla concorrenza di 50 milioni di lire per ciascun prodotto e, al tempo stesso, le due Parti procederanno, di comune accordo, agli adattamenti necessari nella Lista « D » al fine di stabilire l'equilibrio con la Lista « C »;

3°) Le facilitazioni doganali *sub* 1 e 2 si riferiscono unicamente alle merci che sono destinate al consumo nella zona di Trieste, da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra;

4°) Le Autorità competenti dei due Paesi faciliteranno in maniera sostanziale, nel quadro dei rispettivi regimi di importazione e di esportazione, gli scambi commerciali dei territori di Trieste da un lato e Buje, Capodistria, Sesana, Nuova Gorizia, dall'altra, in particolare per quanto concerne lo scambio di prodotti nelle Liste « C » e « D » nonché « A » e « B » facenti parte dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 31 marzo 1955; e successivi protocolli.

5°) Le due Delegazioni hanno convenuto che le Autorità competenti dei due Paesi permetteranno che la valuta disponibile del conto di compensazione locale sia utilizzata interamente per acquisti delle imprese ed organi locali;

6°) Il presente Accordo entrerà in vigore dopo lo Scambio di Note con le quali le due Parti si informeranno vicendevolmente dell'approvazione delle Autorità competenti rispettive. Nello stesso tempo cesserà l'applicazione delle facilitazioni convenute con lo Scambio di Note del 31 marzo 1955.

La prego, Signor Presidente, di volermi confermare l'accordo del Suo Governo su ciò che precede ».

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia alta considerazione.

GIOVANNI LUCIÖLLI

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LISTA « C »

	Valori in milioni di lire
	—
Bovini	190
Carne fresca	70
Carni salate ed affumicate.	40
Latte fresco	40
Formaggi	20
Uova in guscio.	15
Pesce di mare fresco, gamberi e molluschi	97
Frutta fresca.	50
Legumi ed ortaggi freschi	50
Cavoli freschi ed acidi, rape amare.	20
Patate.	50
Conserve di frutta ed ortaggi	10
Concentrati di pomodoro	30
Conserve di pesce.	80
Vini comuni	180
Vini per la produzione di aceto	50
Prodotti chimici	10
Tappeti	20
Ferramenta	3
Mobili e minuterie di legno	20

LISTA « D »

	Valori in milioni di lire
	—
Formaggio	20
Birra	10
Bevande da dessert.	10
Sementi, piante vive e loro parti	40
Prodotti dolciari	10
Prodotti chimici e farmaceutici	100
Dissolventi emollienti e diluenti	150
Concimi misti e complessi	40
Colori	40
Vernici	40
Sughero e suoi lavori	100
Filati di cotone	100
Filati e pettinati di lana	125
Filati artificiali per reti da pesca e reti.	50
Pneumatici e camere d'aria per trattori, per macchine dell'edilizia e delle miniere	30
Lamiere bianche, decapate, per dinamo e per trasformatori	140
Filo brevettato.	10
Materiale elettrico vario.	30